

Tar Lombardia. La libertà economica

Il piano regolatore non può ostacolare i supermercati

**Maria Teresa Farina
Guglielmo Saporito**

La libertà di iniziativa economica e l'uniformità di accesso dei **consumatori** a beni e servizi prevalgono sulle destinazioni dei **piani urbanistici**. È il principio posto dal Tar di Milano (sentenza 2271 del 10 ottobre), che accoglie la tesi una catena discount che voleva ampliare da 600 ad 800 metri quadri la propria struttura di San Giuliano Milanese. La sentenza è rilevante perché ritiene validi per l'intero territorio nazionale alcuni principi desunti dalla direttiva Bolkestein (123/2006) che abroga le disposizioni di atti di pianificazione e programmazione territoriale che pongano divieti e restrizioni all'apertura di attività commerciali.

Il legislatore italiano ha recepito la direttiva eliminando contingenti numerici e limiti territoriali all'apertura di nuovi esercizi, salvaguardando so-

lo le esigenze di **ambiente** e salute e i vincoli culturali (articolo 31 del Dl 201/2011). Ma i piani urbanistici hanno continuato a imporre limiti alle aperture di medie e grandi strutture di vendita. La sentenza interrompe questa prassi, aggirando il limite posto dal piano urbanistico e ritenendo che il Comune non possa inserirvi limitazioni commerciali.

Secondo i giudici, i piani urbanistici non possono eccedere dalla programmazione territoriale, invadendo quella economica: non possono porre divieti sproporzionati rispetto alla tutela **dell'ambiente** urbano, all'assetto del territorio, alla viabilità e agli standard (verde, parcheggi). Altrimenti devono intendersi abrogati dalla direttiva e dalla legge nazionale di attuazione (Dl 1/2012). Con questo ragionamento, il ricorso del discount è stato accolto perché il Comune si era limitato a eccepire il contrasto

con lo strumento urbanistico, senza richiamare problemi di viabilità o infrastrutture.

Secondo il Tar, la direttiva Bolkestein dal marzo 2012 (per effetto della conversione in legge del Dl 1/2012) supera i divieti urbanistici comunali su nuovi insediamenti o ampliamenti commerciali. Devono infatti prevalere libertà di iniziativa economica e di concorrenza, non vi possono essere limiti numerici, autorizzazioni, licenze o preventivi atti di assenso non giustificati da interesse generale (articolo 11 del Dl 1/2012).

Questi principi hanno già passato il vaglio della Corte costituzionale (sentenza 38/2013): la Provincia autonoma di Bolzano aveva tentato di limitare l'insediamento in zone produttive, consentendovi solo vendita di auto, materiali edili e prodotti agricoli. Questi limiti sono stati eliminati dalla Consulta per contrasto coi principi di libertà di iniziativa eco-

nomica e di stabilimento.

Allo stesso modo, applicando la sentenza del Tar di Milano, i piani urbanistici vedono ampliarsi le loro maglie, che invece erano state via via ristrette dalle prassi comunali.

Gli effetti della sentenza del Tar di Milano sono in parte mitigati dall'articolo 31, comma 2 del Dl 201/2011 (modificato nell'agosto scorso dal Dl 69/2013), che consente agli enti locali di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali o limitazioni agli insediamenti di attività produttive e commerciali.

Poiché tuttavia la normativa comunitaria prevale, l'innovazione contenuta nel Dl 69/2013 non può convalidare tutte le previsioni in dettaglio dei piani urbanistici, ma può operare solo per generiche zone ed in presenza di specifiche esigenze di tutela della salute, dei beni culturali e **dell'ambiente** urbano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DALL'EUROPA

La direttiva Bolkestein ha eliminato i contingenti numerici e i limiti territoriali all'apertura di nuovi esercizi

